

Sentenza n. 17667/2015 pubbl. il 04/09/2015

RG n. 5750/2011

Repert. n. 17039/2015 del 04/09/2015

17667

17667/15
Gran 7460/15

Rep 17039/15



TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Sezione specializzata in materia di proprietà
industriale e intellettuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito:

- dott. Tommaso Marvasi, Presidente
- dott.ssa Marzia Cruciani, Giudice
- dott. Massimo Falabella, Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5750 R.G. Cont. anno 2011

TRA

Palmieri Gabriele, domiciliato in Roma, via F. Siacci 38, presso
l'avv. Silvio Tonazzi, che lo rappresenta e difende come da procura
in calce all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., domiciliata in Roma, via
Candia 121, presso l'avv. Luca Conti e l'avv. Anna Maria Simonotti,
che la rappresentano e difendono come da procura a margine della
comparsa di risposta

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI: per parte attrice: nel verbale di udienza del
15.4.2015; per parte convenuta: nella prima memoria ex art. 183,
6° co. c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Palmieri Gabriele ha evocato in giudizio RAI -
Radiotelevisione Italiana s.p.a. deducendo quanto segue. L'attore,
nell'ambito dell'attività professionale da lui esercitata nel campo
cinematografico, soprattutto quale autore di film di interesse
scientifico e socio-culturale, aveva prodotto nel 1967 l'opera
cinematografica di carattere documentaristico, avente ad oggetto
un avvenimento di religiosità popolare, dal titolo "I Battenti", della
durata di circa 40 minuti, iscritta, sin dal 1971 del pubblico
registro cinematografico italiano tenuto dalla SIAE. La pellicola era
stata ammessa al premio di qualità con d.m. 20.7.1970 e aveva
ricevuto diversi premi. Con contratto di licenza dell'agosto 1978 i
diritti di sfruttamento televisivo dell'opera erano stati concessi alla
RAI prevedendo che riduzioni o modificazioni del prodotto
cinematografico dovessero essere preventivamente autorizzate
dall'autore. In data 11 maggio 2008 l'attore aveva casualmente

constatato la diffusione televisiva, da parte di RAI 1, di un programma, dal titolo "Munnezza e Bellezza" facente parte di uno speciale del Tg1 in cui risultavano utilizzati, all'insaputa dello stesso Palmieri, brani dell'opera per la durata di alcuni minuti: operazione, questa, attuata attraverso una manipolazione del montaggio sia visuale che sonoro; nella circostanza la paternità del film era stata attribuita a un altro autore. Lo stesso istante era venuto a scoprire, successivamente, che la RAI in passato, disponendo dei materiali di duplicazione dell'opera, stante la cessata licenza, ne aveva effettuato utilizzi ulteriori e non consentiti: ad esempio inserendo brani di consistente minutaggio del programma televisivo dal titolo "E' una domenica sera di novembre" nell'ambito del servizio "Speciale terremoto" mandato in onda da RAI in occasione del sisma verificatosi prodottosi nell'anno 1981; tale sfruttamento era stato reiterato in occasione di repliche diffuse nelle date di ricorrenza della menzionata calamità. Facendo valere i diritti morali e di sfruttamento economico dell'opera, Palmieri ha quindi chiesto di accertarsi l'utilizzo mediante diffusione televisiva da parte di RAI dell'opera cinematografica con particolare riferimento all'inserimento di brani della stessa dei programmi televisivi andati in onda l'11 maggio 2008 e il 23 ottobre 1981; ha domandato altresì di accertare che tali sfruttamenti determinavano una lesione del diritto morale di esso attore e di inibire alla convenuta qualsiasi ulteriore utilizzo del prodotto cinematografico, disponendo la restituzione all'avente diritto del materiale detenuto dalla convenuta, o la distruzione dello stesso; infine ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a € 50.000,00, nonché di disporsi la pubblicazione, a spese di RAI, del dispositivo della sentenza confermativa dell'attribuzione della paternità dell'opera "I Battenti" in capo allo stesso Palmieri.

La convenuta si è costituita e ha concluso affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con riferimento alla messa in onda del 23 ottobre 1981; nel merito, ha chiesto di rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice e, in via subordinata, di ridurre l'eventuale risarcimento dei danni dei limiti di quanto ritenuto equo.


Come si appena evidenziato, la RAI ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sul punto si osserva che parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. (pag. 2), ha precisato che il fatto illecito addebitato alla convenuta è costituito dall'utilizzo dei brani del documentario all'interno del programma messo in onda l'11 maggio 2008: ne discende che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno non può essersi prodotta.

La convenuta ha poi dedotto che Palmieri non sarebbe il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera e ha

asserito che lo stesso avrebbe trasferito i medesimi a una società statunitense, la quale, infatti, aveva licenziato i diritti stessi alla RAI nel contratto del 1978 menzionato nella citazione attorea. Tale rilievo non è però conferente. Premesso che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo a un soggetto terzo non esclude che l'autore dell'opera conservi il diritto morale avente ad oggetto la paternità della stessa (lasciando del tutto impregiudicato il tema che involge la lesione di tale diritto), i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica competono al produttore: è poi presunto tale chi è menzionato come produttore sulla pellicola cinematografica o nel pubblico registro cinematografico (artt. 45 e 103, 5° co. 1. aut.). Ora, anzitutto il filmato versato in atti su supporto DVD menziona la 3 P Cinematografica (ditta individuale dell'attore) quale produttore (il nominativo in questione precede la parola "presenta", cui segue il titolo "I Battenti"); nei titoli di testa si fa poi precisa menzione che il testo, il montaggio e la regia della pellicola è opera di Gabriele Palmieri. In secondo luogo, nel pubblico registro cinematografico il cortometraggio di cui trattasi risulta iscritto con l'indicazione, quale produttore, della "Ditta 3 P Cinematografica di Palmieri Gabriele" (doc. n. 3 dell'attore). Nessun dubbio, quindi, può porsi in ordine al fatto che l'odierno istante sia il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica per cui è causa. E' da aggiungere che, in forza del suddetto contratto di licenza (concluso da un licenziante che non è provato avesse il diritto di disporre del diritto), la RAI acquistò i diritti di utilizzazione televisiva per un tempo determinato, e cioè fino al 31 dicembre 1979: è indubbio, quindi, che la messa in onda del 2008 (al pari di quella del 1981) non potesse essere giustificata, nemmeno astrattamente, dal diritto di licenza acquistato con il contratto dell'11 agosto 1978.

Secondo la RAI, poi, Palmieri, allorché realizzò l'opera filmica, era un lavoratore alle sue dipendenze, sicché essa convenuta, quale datrice di lavoro dell'attore, sarebbe la vera titolare dei diritti di sfruttamento della pellicola. Anche tale eccezione non incide sul diritto morale dell'autore dell'opera. Quanto ai diritti di utilizzazione economica, l'assunto di parte convenuta presuppone che "I Battenti" sia stato realizzato negli anni tra il 1976 e il 1991, allorché Palmieri era vincolato da un rapporto di lavoro con la RAI stessa (pag. 6 della comparsa di risposta). Una tale circostanza non solo è priva di riscontro, ma è sconfessata dalle risultanze del pubblico registro cinematografico, ove è annotato che il film, realizzato nel 1967, è stato iscritto nel registro stesso in data 14 gennaio 1971.

Ha sostenuto inoltre la convenuta di essere titolare della "versione in lingua italiana dell'opera cinematografica": ciò che risulterebbe dal contratto di licenza più volte richiamato. A prescindere dal fatto che detto contratto non poteva attribuire diritti di cui il disponente non era titolare (o che, comunque, lo



stesso non era legittimato a negoziare), non si vede come la RAI potesse aver acquistato un diritto che, oltre ad essere incompatibile con quello che compete a Palmieri (quale produttore del film), ha ad oggetto una "versione in lingua italiana" dell'opera stessa: e quindi, inconcepibilmente, una sua riedizione nello stesso idioma in cui era stata concepita e realizzata.

Ulteriore eccezione verte sulla durata della protezione dell'opera, che la convenuta limita a venti anni, invocando, sul punto, la disciplina dettata dall'art. 92 l. aut.. Nemmeno tale eccezione appare fondata. L'art. 2, n. 6 l. aut. esclude dalla tutela delle opere dell'ingegno, che è accordata alle attività in cui si possa riconoscere un reale apporto creativo, quelle di semplice documentazione. Tali opere sono quelle che riproducono persone, cose ed eventi della vita naturale e sociale nel tempo e nel modo in cui si presentano ed accadono e che quindi mancano di una pur minima predisposizione o elaborazione scenica. Le opere di mera documentazione, quindi, sono quelle in cui è completamente assente una rappresentazione personale della realtà. In tal senso questo Tribunale ha sottolineato che le opere di tipo documentaristico accedono alla tutela prevista per le opere dell'ingegno allorquando *"costituiscono - per la forma creativa adottata, attraverso le modalità di ripresa e di montaggio, tenuto conto anche del commento sonoro e musicale - una rappresentazione personale e creativa della realtà, non una sua semplice documentazione"* (Trib. Roma 5.10.2011, F. it., 2012, I, 2, 1272). Analogamente, si è sottolineato: *"Il concetto giuridico di creatività, al quale si riferiscono gli art. 2576 c.c. e l. n. 633/1941, non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e s'identifica con l'apporto individuale e personale, che consiste anche, come si verifica nella fattispecie del documentario, nella personale selezione, organizzazione, elaborazione e trasformazione di materiale documentario secondo un criterio guida espresso in un supporto audiovisivo. Pertanto, il documentario è, pur sempre, l'espressione di un'idea dell'autore, che tende alla partecipazione agli spettatori di un proprio sguardo, più o meno critico, su beni, luoghi o soggetti. Si ha invece mera documentazione ove ricorra la raccolta d'immagini pure e semplici, quasi una mera elencazione di dati, senza che alcun punto di vista sia espresso nelle immagini. Il ricorrente nella fattispecie qui considerata, agisce quale socio rimasto all'esito della cancellazione della società che ha prodotto l'opera in questione"* (Trib. Bari 7.2.2011, De Jure). Ebbene, la semplice visione dell'opera persuade del fatto che la stessa non possa essere relegata tra le opere di semplice documentazione e i plurimi riconoscimenti che la pellicola ha ottenuto (doc. nn. 21 ss. dell'attore) non possono che confermare detto convincimento. Ne consegue che nella fattispecie non è applicabile il termine

ventennale di cui all'art. 92 l. aut. in tema di diritti connessi relativi alla fotografia, quanto, piuttosto, il più ampio termine, certo non spirato, di cui all'art. 32 l. cit..

La RAI ha poi rilevato che lo sfruttamento dell'opera risulterebbe legittimo a norma dell'art. 70 l. aut.: norma, questa, che consente il riassunto, la citazione o la riproduzione dell'opera e la comunicazione al pubblico di tali attività se effettuati per uso di critica e di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e sempre che non costituiscano concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera stessa. Il richiamo alla disciplina del cit. art. 70 non è però conferente: la disposizione contenuta nel detto articolo concerne, infatti, quelle libere utilizzazioni che sono dirette a garantire la discussione delle idee e dei contenuti dell'opera protetta, in modo da consentire che intorno ad essa possano svolgersi un'attività di insegnamento o formularsi delle riflessioni critiche destinate al pubblico. Nella fattispecie le indicate finalità di insegnamento e di commento sono assenti, dal momento che si controverte della mera inserzione di brani dell'opera protetta all'interno di programmi televisivi vertenti su altri temi. Non è, d'altro canto, il carattere informativo dei servizi televisivi mandati in onda dalla RAI a giustificare la riproduzione dell'opera - che diversamente ogni opera che presenti detti connotati potrebbe essere liberamente replicata in programmi culturali o divulgativi - quanto, piuttosto, l'esigenza di illustrare l'opera stessa e di discuterne.

Ciò posto, il C.T.U. che ha proceduto alla ricognizione dei supporti audiovisivi acquisiti nel corso del giudizio ha accertato che nel programma "Munnezza e bellezza" sono stati utilizzati 2 minuti e 25 secondi dell'opera "I Battenti", già sfruttata per 4 minuti e 25 secondi in "E' una domenica sera di novembre"; lo stesso consulente ha appurato che nel programma del 2008 non è stata fatta alcuna menzione dell'opera di Palmieri, la quale è stata modificata "nell'ordine di montaggio delle immagini, con un diverso montaggio del sonoro, con la sostituzione di una voce recitante".

La condotta posta in essere da RAI costituisce lesione sia dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, sia violazione del diritto morale d'autore sulla stessa. Il primo profilo non merita particolari considerazioni: infatti, l'art. 45 l. aut. conferisce al produttore dell'opera cinematografica l'esercizio dei diritti patrimoniali relativi ad essa e, nella fattispecie, Palmieri ha anche la titolarità dei medesimi, essendo unico autore della pellicola. Per quel che concerne il diritto morale d'autore, esso risulta violato con riferimento sia al diritto di paternità dell'opera che con riferimento al diritto all'integrità della stessa. La suddetta paternità, che andava riferita ai brani tratti dal film, è stata infatti attribuita, nel programma andato in onda nel 2008, a un diverso autore, Nino Russo (cfr. relazione tecnica, pag. 17). La lesione del diritto all'integrità dell'opera è poi da ravvisare nella riproduzione di brevi



spezzoni della pellicola nel contesto di un programma televisivo incentrato su temi di attualità legati al degrado dell'area geografica di Napoli, e quindi ben lontani da dai motivi che avevano ispirato il lavoro di Palmieri, così come nelle accertate manipolazioni che hanno interessato il montaggio e la sostituzione della voce narrante. L'art. 20 l. aut. tutela l'interesse dell'autore a conservare la corretta percezione presso il pubblico della propria personalità, così come si è espressa nell'opera da lui realizzata. E' evidente che tale percezione sia vulnerata sia dalla correlazione del film a fatti o situazioni del tutto estranei alla concezione cui l'autore aveva ancorato la sua rappresentazione, sia da interventi che alterino il senso che l'opera, nella sua compiutezza espressiva, doveva avere anche attraverso la successione delle sequenze, la scelta del sonoro, l'individuazione della voce diretta a comunicare al pubblico conoscenze ed emozioni.

Va quindi senz'altro accolta la domanda di inibitoria e quella diretta alla restituzione, all'attore, dei materiali audiovisivi in possesso di RAI da cui sono stati tratti i brani mandati in onda: misura, quest'ultima, attraverso cui può efficacemente attuarsi la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, giusta l'art. 158 1° co. l. aut.. Sul punto l'eccezione di usucapione della stessa RAI è priva di fondamento: sia in quanto non può esservi prescrizione acquisitiva con riferimento al contenuto dei supporti audiovisivi che la convenuta detiene, sia in quanto il diritto al ripristino della privativa intellettuale prevale sul diritto patrimoniale che la convenuta assume sul *corpus mechanicum* da essa ricevuto (il quale è oltretutto privo di alcun valore, una volta che sia separato dal contenuto dell'opera).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, esso può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto del vantaggio conseguito dalla RAI per effetto della proiezione dei brani tratti dall'opera protetta (cfr. Cass. n. 12433/2008 e Cass. n. 11353/2010, in tema di riproduzione dell'immagine altrui), e secondo i criteri enunciati dall'art. 158, 2° co. c.c.. A tal fine, valutata l'entità della riproduzione non consentita, si reputa equo fissare il risarcimento nella somma di € 3.000,00, la quale è stata quantificata in base ai valori monetari attuali. Deve poi ristorarsi il danno non patrimoniale: non solo la diffusione, anche parziale, di opere dell'ingegno destinate al circuito cinematografico integra astrattamente una ipotesi di reato, a norma dell'art. 171 *ter* l. aut., ma il 3° co. dell'art. 158 l. aut. - norma introdotta dal d.lgs. n. 140/2006 per dare attuazione all'art. 13.1 della dir. 2004/48/CE - consente specificamente la liquidazione di tale danno, muovendo dall'evidente presupposto che la violazione dei diritti sull'opera dell'ingegno hanno ricadute che non si esauriscono sul piano strettamente economico (specie ove venga in questione il diritto morale d'autore, rispetto al quale la giurisprudenza, ancora prima della novella del 2006, aveva affermato che il risarcimento dovesse

prescindere dalla sussistenza dei presupposti dell'art. 2059 c.c., visto che la legge d'autore mirerebbe a proteggere tali diritti contro gli attacchi alla personalità degli artisti anche quando non integrino fattispecie criminose: App. Milano 3.6.2003, AIDA, 2004, 980). Il pregiudizio risarcibile a tale titolo viene determinato in € 2.000,00.

Ai fini della integrale riparazione del danneggiato va disposta pure la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su di un quotidiano a diffusione nazionale ex art. 166 l. aut..

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

1) inibisce a RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. qualsiasi utilizzo, anche parziale, dell'opera denominata "I Battenti", prodotta da Palmieri Gabriele, e dispone che la stessa convenuta restituisca al predetto attore i supporti audiovisivi da essa detenuti relativi a tale opera;

2) condanna la convenuta al risarcimento del danno, liquidato nella misura di € 5.000,00;

3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, su di un quotidiano a diffusione nazionale;

4) condanna la RAI al pagamento delle spese processuali in favore di Palmieri, liquidando le stesse in € 4.914,49, di cui € 4.536,00 per compensi, oltre rimborso spese generali; pone le spese di consulenza tecnica a carico della convenuta stessa.

Così deciso in Roma, il

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria
Roma, il 4 SET. 2015

IL CANCELLIERE

ELENA BRUNO
Funz. ...